

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 060/CGF – RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MELLO JOSE RENATO SEGUITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A2, Centro Sociale Giovanile/G.S. Giovinazzo svoltasi il 17.10.2009, comminava la squalifica di 3 giornate di gara al calciatore Mello Jose Renato - espulso dal campo - per aver commesso “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”.

In data 29.10.2009, il signor De Luca Domenico, nella qualità di Presidente del Centro Sociale Giovanile ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del Mello, considerati vari elementi tra i quali: la diversità della condotta rispetto a quella del calciatore Esteller, del G.S. Giovinazzo (che in precedenza lo aveva colpito con uno schiaffo); l’assenza di una vera condotta violenta ovvero di sua “specificità offensiva gravità”, tenuta tra l’altro non in fase di gioco; la mancanza di conseguenze della stessa; la maggiore entità della sanzione rispetto ad altri analoghi precedenti; l’indicazione nella decisione del Giudice Sportivo dell’ “aggravante della determinazione della sanzione” prevista dal C.G.S., per altri due calciatori entrambi sanzionati con la stessa squalifica.

Pertanto il ricorrente ha chiesto la riduzione ad una squalifica “più equa, giusta e proporzionata”.

Il ricorso va respinto.

Il referto arbitrale evidenzia che durante “il rientro negli spogliatoi nello spazio antistante gli stessi” il Mello, colpito con uno schiaffo dall’avversario Esteller “reagiva colpendolo con un calcio”. Conseguentemente il Giudice Sportivo, in modo corretto secondo questa Corte, ha fatto applicazione pur non menzionandolo, del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa, anche in occasione della gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate.

Alla luce di detta assorbente considerazione, perdono pregio i motivi dedotti dal reclamante, posto che comunque il tiro di un calcio, siccome connotato da aggressività, integra il concetto di condotta violenta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELL'A.S.D COMELT TONIOLO MILANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SAN CARLO/COMELT DEL 22.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 138 del 23.10.2009)

L'A.S.D. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 138 del 23.10.2009 – con la quale si irrogava la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva rispetto ai comportamenti antiregolamentari – invasione a fine gara del terreno di gioco, espressioni minacciose nei confronti degli avversari ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro – poste in essere da propri sostenitori in campo avverso in occasione dell'incontro San Carlo/Comelt Toniolo disputato il 22.10.2009 per la Coppa Italia Under 21 di Calcio a 5.

L'A.S.D. Comelt Toniolo, pur non contestando quanto addebitatole, si è rivolta a questa Corte al fine di ottenere una congrua riduzione dell'ammenda, sostenendo che l'accaduto si sarebbe verificato anche a causa della particolare tipologia dell'impianto sportivo della società ospitante, impianto che, privo di transenne o di altre forme di recinzione, consentiva il diretto accesso del pubblico sul terreno di gioco.

L'appello è infondato e va respinto.

L'argomentazione addotta dalla ricorrente a giustificazione della propria richiesta configura, infatti, una singolare ipotesi di "concorso di colpa" che, ad avviso della proponente, varrebbe ad attenuare il suo coefficiente di responsabilità.

La tesi, appare inaccettabile vuoi perché la violazione contestata può essere ridimensionata solo quando ricorrano le circostanze specificatamente previste dall'art. 13 C.G.S., vuoi perché tende a volgere a proprio vantaggio presunte inadempienze imputabili a terzi.

D'altra parte la sanzione comminata è stata quantificata dal primo Giudice nel minimo edittale indicato nell'art. 14, comma 2 C.G.S. sicché la doglianza non ha alcuna plausibile ragion d'essere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5 di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 7 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete